

(N. 1348)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 24 ottobre 1950 (V. Stampato N. 1427)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(VANONI)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

**e col Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 30 OTTOBRE 1950

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, concernente variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, concernente variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo, è ratificato con le seguenti modificazioni:

*Art. 1.* — È sostituito dal seguente:

« L'articolo 4 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, è così modificato:

« L'Istituto è retto da un Consiglio d'amministrazione presieduto da persona scelta dai Ministri per l'interno e per le finanze e composto di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di due rappresentanti del Ministero delle finanze, di due persone designate dal Ministro del tesoro in rappresentanza della Cassa depositi e prestiti, di quattro persone designate dagli Istituti partecipanti in ragione di un membro ciascuno, di due

rappresentanti dei comuni proposti dal Ministero dell'interno su designazione dell'associazione più rappresentativa a carattere nazionale, di due dipendenti dell'I.N.G.I.C. in rappresentanza del personale, designati dal Ministero delle finanze su proposta delle Associazioni sindacali del personale stesso, fatta in numero triplo a quello dei consiglieri da nominare.

« Il Consiglio è nominato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per l'interno, per la durata di un quadriennio.

« Il Consiglio nomina fra i suoi componenti un vicepresidente ed un Comitato esecutivo composto, oltre che del presidente e del vice presidente, di tre membri da scegliersi uno tra i rappresentanti del Ministero dell'interno e del Ministero delle finanze e due tra i rappresentanti della Cassa depositi e prestiti e degli altri Istituti partecipanti ».

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.

TESTO DEL DECRETO LEGISLATIVO  
7 MAGGIO 1948, N. 825.

*Variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo.*

Art. 1.

L'articolo 4 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, è così modificato:

« L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione presieduto da persona scelta dai Ministri per l'interno e per le finanze e composto di un funzionario del Ministero dell'interno e di un funzionario del Ministero delle finanze di grado non inferiore al sesto, di tre persone designate dal Ministro per le finanze in rappresentanza della Cassa depositi e prestiti, di cinque persone designate dagli altri Istituti partecipanti, in ragione di un membro ciascuno, di due rappresentanti dei Comuni proposti dal Ministero dell'interno su designazione dell'associazione più rappresentativa a carattere nazionale, di due dipendenti dell'I.N.G.I.C. in rappresentanza della categoria.

« Il Consiglio è nominato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno, per la durata di un quadriennio.

« Il Consiglio nomina fra i suoi componenti un vice presidente ed un Comitato esecutivo composto, oltre che del presidente e del vice presidente, di tre membri da scegliersi uno tra i rappresentanti del Ministero dell'interno e del Ministero delle finanze e due tra i rappresentanti della Cassa depositi e prestiti e degli altri Istituti partecipanti ».

Art. 2.

L'articolo 5 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, è così modificato:

« Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio occorre l'intervento di almeno sette dei componenti del Consiglio stesso.

TESTO MODIFICATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

L'articolo 4 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, è così modificato:

« L'Istituto è retto da un Consiglio d'amministrazione presieduto da persona scelta dai Ministri per l'interno e per le finanze e composto di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di due rappresentanti del Ministero delle finanze, di due persone designate dal Ministero del tesoro in rappresentanza della Cassa depositi e prestiti, di quattro persone designate dagli Istituti partecipanti in ragione di un membro ciascuno, di due rappresentanti dei Comuni proposti dal Ministero dell'interno su designazione dell'associazione più rappresentativa a carattere nazionale, di due dipendenti dell'I.N.G.I.C. in rappresentanza del personale, designati dal Ministero delle finanze su proposta delle Associazioni sindacali del personale stesso, fatta in numero triplo a quello dei consiglieri da nominare.

« Il Consiglio è nominato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per l'interno, per la durata di un quadriennio.

« Il Consiglio nomina fra i suoi componenti un vice presidente ed un Comitato esecutivo composto, oltre che del presidente e del vice presidente, di tre membri da scegliersi uno tra i rappresentanti del Ministero dell'interno e del Ministero delle finanze e due tra i rappresentanti della Cassa depositi e prestiti e degli altri Istituti partecipanti ».

Art. 2.

*Identico.*

« Nelle votazioni, in caso di parità di voti, quello del presidente determinerà la prevalenza.

« Il presidente ha facoltà, ove lo ritenga opportuno, di invitare alle riunioni del Consiglio, senza diritto a voto, funzionari dell'Istituto ed esperti sugli argomenti all'ordine del giorno ».